



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 362 del 15/04/2024

Disegno di legge "Disposizioni di adeguamento normativo". Delibera di Giunta regionale n. 121 del 19 marzo 2024

Firmato da:

Disegno di legge “Disposizioni di adeguamento normativo”.

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021)

1. Il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, è sostituito dal seguente: “9. La Giunta regionale, al fine di monitorare, promuovere e diffondere le tipicità territoriali e gli eventi caratteristici della Regione, valorizza gli elementi iscritti nell’Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38, attraverso un’apposita sezione per l’iscrizione di riti, feste popolari e manifestazioni che rappresentino momenti significativi e identitari della vita sociale della comunità.”.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale)

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Riconoscimento della rilevanza regionale)

 1. La Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" ai musei in possesso dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione della presente legge, con riferimento ai tre macro ambiti individuati nell'allegato I (Livelli uniformi di qualità per i musei) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale), rilevanti per la verifica del rispetto degli standard minimi e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento:
 - a) organizzazione;
 - b) collezioni;
 - c) comunicazione e rapporti con il territorio.
 2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti titolari dei singoli musei, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte della Direzione Generale competente in materia di politiche culturali e parere vincolante della Commissione tecnica regionale per i musei di cui all’articolo 15.
 3. La Direzione Generale competente in materia di politiche culturali verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui al comma 1, assegnando al legale rappresentante dell'ente titolare del museo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Decorso inutilmente tale termine, provvede alla revoca del riconoscimento.
 4. La Direzione Generale competente in materia di politiche culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei a rilevanza regionale, che è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
 5. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.”;
 - b) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Commissione tecnica regionale per i musei)

1. È istituita la Commissione tecnica regionale per i musei di seguito denominata Commissione.
 2. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da cinque esperti in materia di musei, di cui due designati dalla Commissione consiliare competente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 3. La Commissione emana un parere vincolante in ordine al riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale.
 4. La partecipazione alla Commissione non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.
 5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.”.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 12/2005 come modificato dalla presente legge, le istanze di riconoscimento di interesse regionale sono concluse sulla base delle disposizioni previgenti.
 3. I musei riconosciuti di interesse regionale sulla base delle disposizioni previgenti si adeguano ai requisiti previsti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 12/2005 come modificato dalla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

(Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole: “di gestione” sono inserite le seguenti: “e svolge la vigilanza sull’attuazione delle misure”;
 - b) all’articolo 47:
 - 1) al comma 2, dopo le parole “degli articoli 10” sono aggiunte le seguenti parole “,11 comma 3,”;
 - 2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4 bis. In caso di mancato rispetto da parte dell’Ambito degli obblighi e degli impegni finalizzati all’attuazione della programmazione inserita nel Piano di zona di cui all’articolo 21, la Giunta Regionale, nel caso in cui sia a rischio la garanzia delle prestazioni da rendere in favore dei cittadini, su proposta dell’Assessore competente per materia, assegna all’ambito il termine perentorio non superiore a 30 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta dell’Assessore competente per materia, la Giunta Regionale con proprio atto individua l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti necessari oppure di provvedere all’esecuzione degli interventi programmati.”.

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12

(Sistema di protezione civile in Campania)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Funzioni e compiti delle Province e della Città Metropolitana di Napoli).

1. Le Province e la Città Metropolitana di Napoli provvedono, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile di cui all'articolo 3 della presente legge, alle attività di protezione civile di previsione e prevenzione dei rischi, di gestione delle emergenze e loro superamento.

2. I Piani di protezione civile provinciale e metropolitano sono predisposti e approvati rispettivamente dalla Provincia competente e dalla Città Metropolitana di Napoli, in raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera b) comma 1, dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) adottati dalla Giunta regionale.

3. I Piani di protezione civile di Ambito territoriale e organizzativo ottimale di cui agli articoli 3, 11 e 18 del decreto legislativo n. 1/2018 e all'articolo 3bis della presente legge sono coordinati con i Piani di protezione civile della Provincia e della Città Metropolitana di Napoli. Qualora i Piani di Ambito territoriale e organizzativo ottimale non siano approvati dall'Ente capofila di cui al comma 2 dell'articolo 3bis della presente legge entro dodici mesi dall'adozione dei relativi indirizzi regionali per la pianificazione d'ambito, essi sono predisposti e approvati dalla Provincia e dalla Città Metropolitana di Napoli nel cui territorio ricade l'Ambito e costituiscono parte integrante del Piano provinciale e metropolitano.”.

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis (Consulta regionale del volontariato)

1. È istituita la Consulta regionale del volontariato organizzato di protezione civile, organismo consultivo, rappresentativo dell'associazionismo di protezione civile regionale iscritto nell'Elenco regionale.

2. La Consulta ha lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania ed esercita funzione di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà, resilienza delle comunità e orientamento al volontariato.

3. La Giunta regionale disciplina la costituzione della Consulta, le modalità di nomina dei membri, la durata in carica degli stessi e le modalità di funzionamento.

4. La Consulta regionale provvede alla elezione dei rappresentanti regionali nella Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 1/2018.

5. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito.”.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole “e versati per il tramite dell'amministrazione regionale” sono soppresse.

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023)

1. All'articolo 47, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024” e le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2025. Per i Comuni che abbiano già

devoluto le economie da ribasso durante i lavori, la rendicontazione equivale a presa d'atto della Regione della spesa effettuata.”.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.